

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, MONTE, DE MARZI FERNANDO, ARMANI, ZUGNO, HELFER, PREARO, BUCCIARELLI DUCCI, ZERBINO, CASTELLUCCI, DE LEONARDIS, BOLLA, BABBI GIUSEPPE, NEGRARI, MARENGHI, PUCCI ERNESTO, BOIDI, SCHIAVON, TANTALO

Presentata il 14 luglio 1960

Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle provincie delle Puglie e della Lucania

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come nella corrente annata agraria 1959-60, in conseguenza di particolari avversità atmosferiche, o di altre calamità naturali, l'agricoltura di diverse zone agrarie del territorio nazionale sia stata duramente colpita e provata.

È di questi giorni il disegno di legge governativo n. 2295 che porta «Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali», per il quale è in corso la discussione con procedura d'urgenza. Con tale provvedimento, però, mentre si prevedono norme intese a riparare i danni cagionati dalle avversità, e a favorire la ripresa produttiva delle aziende, attraverso eccezionali interventi finanziari dello Stato ed agevolazioni fiscali, nulla si dice circa il pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici che rientrano nelle zone agrarie considerate.

Ora, tempestive segnalazioni, unite a pressanti invocazioni di aiuto, confermate da accurate indagini, ci hanno reso noto che, in special modo nelle provincie delle Puglie e della Lucania, ove l'affitto di fondo rustico è notevolmente esteso e caratterizza partico-

larmente l'economia agricola di quelle zone, le imprese degli affittuari e in particolare quelle dei coltivatori diretti, attraversano, in conseguenza delle avversità e della mancata produzione, momenti di estrema gravità economica per cui si profila, con paurosa drammaticità per interi nuclei familiari, la prospettiva del fallimento e l'abbandono dell'attività agricola, con relativa retrocessione alla categoria del bracciantato.

In considerazione di questa dura realtà e prospettiva sembra provvidenza ugualmente necessaria, insieme a quella governativa sopra ricordata, un intervento legislativo che *riduca d'autorità*, ed in via eccezionale, i canoni di affitto, ivi compresi quelli composti, esclusivamente o quasi, in cereali, nonché *sospenda l'esecuzione forzata* (che risulta essere già avviata con sequestri per parte di taluni proprietari).

Per ciò che concerne l'impostazione giuridica della nostra proposta, è bene precisare che essa si rifà a precedenti legislativi, quali: la legge 16 maggio 1956, n. 497, contenente provvedimenti a favore degli affittuari per le colture ad oliveti; la legge del 23 dicembre

1955, n. 1309, riguardante la riduzione dei canoni di affitto nei comuni della Sardegna colpiti dalla siccità; la legge 10 ottobre 1957, n. 921, sulla riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche.

Come nelle leggi qui richiamate, così nella presente proposta, la determinazione della misura della riduzione è demandata alle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, mentre la riduzione, una volta determinata e riferita alla zona agraria, opera automaticamente, legittimandosi con ciò l'affittuario a trattenerne, direttamente, nel pagamento del canone, l'ammontare corrispondente alla riduzione. Da ciò deriva che l'istituto della riduzione autoritativa è ben differente dalla perequazione giudiziaria del canone, per la quale occorre un accertamento dell'entità del danno, caso per caso, e una sentenza costitutiva della nuova prestazione.

Si è inteso ricorrere a questa impostazione al fine di garantire agli affittuari, duramente provati, un sollievo immediato e di facile attuazione.

Circa la misura della percentuale di riduzione, non è stato fissato alcun limite, e ciò nell'intento di lasciare alle Commissioni tecniche un più ampio potere di adeguamento alle diverse situazioni ambientali, nella considerazione delle quali potrà essere tenuto presente il fatto che, specie relativamente alle zone cerealicole, venga applicata, o meno, in concreto, la nota riduzione del 30 per cento sui fitti in cereali già soggetti ad ammasso.

Infine, è da dirsi che il provvedimento relativo alla riduzione dei fitti di cui alla presente proposta, potrà essere altresì motivo di giustificazione di sgravi fiscali pure a beneficio della proprietà fondiaria, giusta la previsione normativa dell'articolo 12 del disegno di legge n. 2295, sopra richiamato.

Onorevoli colleghi, le considerazioni che precedono, informate ad esigenze d'ordine economico-sociale cui è connesso un evidente interesse pubblico alla salvaguardia della continuità produttiva di imprese agricole in zone notoriamente depresse, ci fanno sperare che la presente proposta sarà favorevolmente accolta e sollecitamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei territori dei comuni delle Puglie e della Lucania, colpiti dalle avversità atmosferiche, o calamità naturali, verificatesi nell'annata agraria 1959-60, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, i canoni di affitto di fondo rustico, in natura o in denaro, dovuti per l'annata agraria predetta, sono ridotti di una percentuale che sarà determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti dalle predette avversità o calamità.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

ART. 2.

La presente legge si applica anche alle indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 3.

Nei comuni e nelle zone agrarie determinate dalla Commissione tecnica a termini dell'articolo 1 è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, la esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti dai contratti di affitto di fondi rustici.

ART. 4.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione specializzata di cui al comma precedente, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del canone ridotto in virtù dell'articolo 1.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.